



MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALL'ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO E AL CODICE DELL'ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1

Modifiche al codice penale

Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-bis:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 e' abrogato;

c) all'articolo 323-bis:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-bis »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-bis e 346-bis »;

d) all'articolo 323-ter, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » e' inserita la seguente: « 346-bis, »;

e) l'articolo 346-bis e' sostituito dal seguente: « Art. 346-bis (Traffico di influenze illecite). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, e' punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente da' o promette denaro o altra utilita' economica. La pena e' aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilita' economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o

di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena e' altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Versione in vigore dal 10 agosto 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare
Estremi	Legge 9 agosto 2024, n. 114
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-penale-al-codice-di-procedura-penale-all/art-1-modifiche-al-codice-penale>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it